

STATUTO
dell'Associazione Pubblica di Fedeli di Diritto Diocesano
Famiglia delle Piccole Sorelle della Visitazione
del Beato Charles de Foucauld
Fermo

Cap. I - Natura e Scopo dell'Associazione

Art. 1 - Denominazione e sede

Il 02 febbraio 2008, festa della Presentazione del Signore, veniva eretta canonicamente dall'Arcivescovo Mons. Luigi Conti (Prot. N. 27/Arc./08), l'associazione pubblica di fedeli Fraternità della Piccole Sorelle Jesus Caritas. Con successivo decreto (Prot. N. 597/ARC./11), veniva trasferita la Sede della Fraternità in Via Sant'Alessandro, 2 con denominazione "Casa San Giuseppe", in data 28 ottobre 2011. Infine, con decreto del 29 ottobre 2016 (Prot. N. 495/ARC. /16) l'Arcivescovo accoglie l'istanza delle Piccole Sorelle di voler modificare in alcune parti lo statuto e la loro denominazione in **Famiglia delle Piccole Sorelle della Visitazione**.


La sede dell'Associazione è a Fermo in Via Sant'Alessandro, 2.

Inoltre, l'associazione pubblica di fedeli denominata Famiglia delle Piccole Sorelle della Visitazione, che potrà articolarsi in diverse Fraternità, è costituita in vista di un successivo riconoscimento canonico come Istituto Religioso di diritto diocesano.

Art. 2 - Spiritualità

La Famiglia delle Piccole Sorelle della Visitazione nasce come risposta d'amore alla chiamata del Signore che ha invitato alcune donne a seguirlo più da vicino, donandogli tutta la loro vita.

Essa si ispira al messaggio, all'esperienza spirituale e all'esempio di vita del Beato Charles de Foucauld e della sua posterità spirituale, incarnando l'ideale dell'imitazione di Gesù, dalla sua incarnazione, nascita e vita nascosta a Nazareth, alla passione, morte e risurrezione, con particolare attenzione all'episodio della **visita di Maria ad Elisabetta**, tanto caro al nostro beato e nel dialogo con le esigenze della Chiesa locale in cui le sorelle si troveranno a vivere.

+ 


Art. 3 - Responsabili

L'Arcivescovo di Fermo o un suo delegato, in stretta collaborazione con la Responsabile generale della Famiglia, concorderanno il cammino formativo delle sorelle sia l'itinerario iniziale che la formazione permanente.

Art. 4 - Servizio

Le Piccole Sorelle della Visitazione non hanno opere proprie.

È l'Arcivescovo che affida loro un servizio pastorale compatibile con la vita fraterna, tenendo conto del carisma personale e della professionalità di ciascuna sorella e



avendo cura di preferire quegli ambiti pastorali dove le marginalità e le povertà sono maggiormente presenti.

Art. 5 - Scopi

Gli scopi della famiglia delle Piccole Sorelle della Visitazione sono:

- incontrare e conoscere Gesù nello sviluppo coerente e continuo della vita battesimale dei suoi membri sino alla sequela pura e totale di Lui;
- tendere ad una verace e profonda vita fraterna;
- perseguire incessantemente la lode della gloria della Santissima Trinità;
- seguire Gesù con lo stile di Nazareth vissuto alla luce della spiritualità del beato Charles de Foucauld;
- impegnarsi a vivere fedelmente e coerentemente la professione dei consigli evangelici di obbedienza, povertà, castità.

Tutto questo fedelmente inserito e vissuto senza riserve in seno all'intera comunità diocesana, in piena comunione con l'Arcivescovo, con i presbiteri, i diaconi, le persone consacrate e il popolo di Dio, nell'opzione preferenziale per i poveri.

Art. 6 - Mezzi spirituali

Le Piccole Sorelle della Visitazione debbono vivere nella certezza di fede che questi scopi non possono essere realizzati senza la prevenzione dello Spirito Santo, l'Amore increato, attinto incessantemente:

- dalla Sacra Scrittura, Antico e Nuovo Testamento, ogni giorno letta, pregata, condivisa nella *lectio divina* continua, nonché settimanalmente nella lectio divina liturgica, in modo conforme alla grande tradizione della Chiesa, dei Padri e del Magistero;
- dall'Eucaristia quotidiana, celebrata e vissuta con degna ampiezza, nel quadro pacato e profondo della Liturgia delle Ore e preparata, avvalorata e interiorizzata da un congruo spazio di silenzio e di preghiera personale, specialmente nell'adorazione del SS.mo Sacramento.

+ B

Art. 7 - Riferimenti Spirituali

Le Piccole Sorelle della Visitazione, chiamate a seguire i consigli evangelici nella vita fraterna, troveranno ispirazione e norma nel *Direttorio* annesso: si lasceranno condurre da uno spirito di semplicità e di spogliazione, di obbedienza e di abbandono all'iniziativa preveniente di Dio, il quale solo può dare l'umiltà del Cristo e la sua carità piena ed universale.

Le Piccole Sorelle della Visitazione si ricorderanno sempre che nulla mai sostituisce il Santo Vangelo e che nella cura dei poveri testimonieranno il Vangelo della Carità per la trasmissione della Carità del Vangelo.

Cap. II - I Membri dell'associazione

Art. 8 - Famiglia e Fraternità

La Famiglia è unica anche se articolata in Fraternità distribuite in località diverse, anche all'estero: le singole Piccole Sorelle della Visitazione assegnate alle diverse Fraternità non lo sono mai in modo definitivo, ma sempre revocabile dall'obbedienza, sicché sia sempre assicurata in tutte la consapevolezza viva ed attuale di appartenere ad un'unica Famiglia.

Le dimensioni e le articolazioni delle Fraternità debbono globalmente conservarsi entro limiti tali che non siano alterati i caratteri e lo spirito di vera famiglia.

Art. 9 - Membri

Le Piccole Sorelle della Visitazione si distinguono in:

1. sorelle **interne** e
2. sorelle **esterne**.

Le Sorelle interne, a secondo del grado di stabilità o definitività del loro impegno, si distinguono in:

- sorelle aspiranti;
- sorelle con voti temporanei (professe);
- sorelle con impegno definitivo.

Art. 10 - Sorelle aspiranti

Le aspiranti sono sorelle che, dichiaratamente, tendono ad assumere con la Famiglia un impegno definitivo.

Il periodo della loro formazione ha la durata di almeno **tre anni** così suddiviso:

1. un anno di postulando;
2. due anni di noviziato;

La loro prima ammissione è disposta dal discernimento congiunto della Responsabile generale e dell'Arcivescovo di Fermo che ne cureranno la formazione.


+ PC

Art. 11 - Sorelle professe

Le professe sono sorelle che, dopo aver trascorso almeno un triennio di appartenenza alle Piccole Sorelle della Visitazione, con buona e solida prova della serietà della loro osservanza e dell'assimilazione dello spirito della Famiglia, sono state ammesse alla Professione religiosa per un triennio; tale periodo può essere prolungato al massimo per un altro triennio, cioè per un totale di sei anni non prolungabile.

Tale ammissione spetta all'iniziativa congiunta della Responsabile generale e dell'Arcivescovo di Fermo.

L'impegno emesso nelle mani della Responsabile generale alla presenza dell'Arcivescovo è preceduto dalla consegna dei segni distintivi dell'appartenenza alle Piccole Sorelle della Visitazione: la croce visibile di legno e l'abito della preghiera (alba).



Art. 12 - Sorelle con impegno definitivo

Sono ammesse ad emettere la professione definitiva, quelle sorelle professe che, dopo aver trascorso almeno tre anni dalla loro prima professione, sono state ammesse alla professione definitiva. Tale ammissione spetta all'iniziativa congiunta della Responsabile generale e dell'Arcivescovo di Fermo, preceduta da una consultazione discreta di tutte le sorelle ad impegno definitivo.

Prima dell'impegno definitivo le sorelle dovranno disporre - verificandosi con la Responsabile generale - dei loro eventuali beni materiali. Segno distintivo della professione definitiva è l'anello che ogni sorella riceverà alla professione definitiva.

Art. 13 - Stabilità

Tutte le Piccole Sorelle della Visitazione interne devono vivere stabilmente nella Fraternità loro assegnata.

Art. 14 - Uscita delle sorelle aspiranti

Le aspiranti possono uscire dalla Fraternità in qualunque momento e per qualunque causa, semplicemente notificando per iscritto la loro volontà alla Responsabile generale.

Analogamente possono essere congedate, in qualunque momento, dalla medesima, consultato e informato l'Arcivescovo.

Art. 15 - Uscita delle sorelle interne con impegno temporaneo

Le sorelle interne con impegno temporaneo che intendessero lasciare la Fraternità, debbono seriamente considerare la loro primitiva intenzione che, in linea di principio, doveva essere di aderire definitivamente alla Famiglia delle Piccole Sorelle della Visitazione; perciò, debbono motivare per iscritto il loro nuovo intendimento di uscirne.

La Responsabile generale si adopererà per ottenere un differimento e una maggiore ponderazione della decisione. Ove questa appaia irremovibile rimetterà ogni decisione all'Arcivescovo.

La medesima prassi sarà seguita per l'esclusione autoritativa.

Art. 16 - Uscita delle sorelle con impegno definitivo


Le sorelle ad impegno definitivo debbono considerare l'impegno assunto come sacro ed inviolabile, in nessun modo rimesso al loro arbitrio o a condizioni e a cause sopravvenute.

La formazione delle sorelle e la prassi stessa della Famiglia delle Piccole Sorelle della Visitazione debbono inculcare questa inderogabilità assoluta dell'impegno definitivo.

Se malgrado questo, una sorella ad impegno definitivo manifesta l'intenzione di uscire dalla Fraternità, la Responsabile generale esprimerà un parere motivato sul caso e rimetterà la decisione all'Arcivescovo.

Per l'esclusione autoritativa dalla Famiglia della Piccole Sorelle della Visitazione di una sorella ad impegno definitivo valgono, per analogia, i canoni 694-704 del C.J.C.

La decisione spetterà in ultima istanza all'Arcivescovo.



+ 

Art. 17 - Sorelle esterne

Sono sorelle esterne con voti privati e temporanei, rinnovabili ogni anno, quelle sorelle che per motivi particolari vivono al di fuori della Fraternità, ma che condividono con le sorelle "interne", la spiritualità e il cammino di crescita. Tali sorelle non devono essere in numero superiore a quelle "interne" e non hanno diritto di voto all'Assemblea elettiva.

La Responsabile generale, designerà una sorella tra quelle ad impegno definitivo, che curerà i rapporti e la formazione delle sorelle esterne; almeno una volta all'anno vivranno dei momenti di fraternità con le sorelle "interne". Il Direttorio specificherà il cammino delle sorelle esterne.

Le sorelle esterne, qualora insorgessero gravi problemi o impedimenti, possono uscire dalla Famiglia allo scadere dei voti temporanei. Debbono però seriamente considerare la loro primitiva intenzione di vivere i voti temporanei nella Famiglia delle Piccole Sorelle della Visitazione; perciò, debbono motivare per iscritto il loro nuovo intendimento di uscirne.

Cap. III - Governo dell'Associazione**Art. 18 - Assemblea generale annuale**

L'Assemblea generale delle Piccole Sorelle della Visitazione comprende tutte le sorelle interne con impegno temporaneo e con impegno definitivo e una rappresentante delle sorelle esterne. È di competenza dell'Assemblea generale tutto quello che riguarda le decisioni maggiori relative agli indirizzi, ai programmi e ai criteri complessivi della Famiglia.

L'Assemblea generale è l'organo normale della Comunità nel suo insieme e deve essere convocata almeno ogni anno su iniziativa congiunta della Responsabile generale e dell'Arcivescovo di Fermo, che la presiede. Tale consesso rappresenta l'organismo mediante il quale si esprime la collegialità familiare a livello più immediato.

Possono partecipare anche le aspiranti che abbiano compiuto almeno un anno di permanenza continuativa in Fraternità. Tutte le partecipanti all'Assemblea si atterranno ad un vero spirito di famiglia in verità, umiltà e carità, con animo generoso e ben disposto.

Art. 19 - Assemblea elettiva quinquennale

Ogni cinque anni l'Assemblea generale annuale si trasforma in assemblea elettiva. Ad essa possono partecipare tutte le sorelle come nell'assemblea annuale, ma con diritto di voto, solo le sorelle interne con impegno definitivo.

All'inizio dell'assemblea verrà nominata una sorella che svolgerà il servizio di segretaria dell'assemblea.

Per l'elezione della Responsabile generale si osservano le norme generali, a norma del canone 119 del C.J.C.: entro i primi due scrutini verrà eletta con i due terzi dei voti delle presenti, successivamente basterà la maggioranza assoluta.

+ *Re*

Art. 20 - Preparazione

Ogni assemblea, sia quella generale annuale, sia quella elettiva quinquennale, verranno preparate nei tre mesi precedenti, dalla preghiera comunitaria e personale, con l'informazione verso le problematiche attuali e suscitando proposte da parte di tutte le sorelle da portare all'attenzione dell'assemblea.

Art. 21 - Responsabile generale

La Famiglia delle Piccole Sorelle della Visitazione è diretta da una Responsabile generale eletta tra le sorelle con impegno definitivo dall'Assemblea ogni cinque anni, sempre rinnovabili. Essa è il segno dell'unità di tutta la Famiglia e svolge il suo ruolo come servizio di carità. Tale elezione verrà ratificata dall'Arcivescovo di Fermo che la presiederà.

Art. 22 - Assistente

La Responsabile generale ha un'assistente, che in modo continuativo la coadiuvi oppure la sostituisca con funzioni e compiti più o meno estesi che potranno essere precisati dalla medesima secondo le circostanze e le persone. L'assistente viene nominata direttamente dalla Responsabile generale, previa consultazione discreta di tutte le sorelle interne professe e non ha né durata né scadenza fissa.

Art. 23 - Responsabile locale

Ad ogni Fraternità poi, è preposta una Responsabile locale, nominata dalla Responsabile generale, che avrà compiti più o meno estesi tenuto conto delle persone, delle circostanze e specialmente della distanza dalla Fraternità centrale che ha sede nell'Arcidiocesi di Fermo. La Responsabile locale curerà ogni anno, un rendiconto economico da consegnare alla sorella incaricata dalla Responsabile generale.

Art. 24 - Maestra


Sarà cura della Responsabile generale nominare una sorella che abbia la responsabilità della formazione delle sorelle che aspirano a divenire Piccole Sorelle della Visitazione. Tale sorella (Maestra), risiederà dove sarà presente la Fraternità formativa.

Art. 25 - Beni temporali e loro amministrazione

La Famiglia delle Piccole Sorelle della Visitazione non deve possedere beni immobili di sorta.

Le Piccole Sorelle della Visitazione devono provvedere alle loro necessità con il proprio lavoro, mettendo tutto in comune e vivendo in uno stile di sobrietà e abbandono fiducioso nella provvidenza.

Ogni anno deve essere curato, da una sorella nominata dalla Responsabile generale, un rendiconto che consenta di accertare la misura con cui effettivamente le Piccole Sorelle hanno provveduto ai propri bisogni e alle esigenze di carità, con il lavoro di ciascuna.



Cap. IV - Comunione con la Chiesa Locale e L'Arcivescovo

Art. 26 - Rapporto con la Chiesa locale

Le Piccole Sorelle della Visitazione metteranno il massimo impegno di fede e di amore nel rapporto con la Chiesa e, particolarmente, con la Chiesa di Fermo dal cui seno sanno di aver ricevuto la Vita Consacrata e di attingere ogni grazia e ogni dono. Vivranno il loro rapporto con l'Arcivescovo nella docilità filiale e nella più intensa e attiva comunione e solidarietà di sofferenza, di speranze e di preghiere.

Art. 27 - Rapporto con l'Arcivescovo

Saranno sempre sottoposti al consenso dell'Arcivescovo di Fermo:

- gli indirizzi e i programmi periodici della Famiglia, almeno una volta all'anno (Assemblea generale annuale);
- le decisioni relative all'apertura di nuove Fraternità;
- il resoconto annuale delle entrate e delle uscite della Comunità e il controllo dello spirito di povertà della medesima;
- gli atti di straordinaria amministrazione, come stabilito nel *Decreto di determinazione degli atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano*, del 22 Febbraio 2007 (Prot. N. 95/ARC./07).

Art. 28 - Rapporti con gli uffici diocesani

Le Piccole Sorelle della Visitazione avranno particolare cura di seguire e promuovere, per quanto può riguardare la Fraternità e il suo ambito apostolico, l'azione degli uffici diocesani e di mantenere il contatto e l'espressione della viva comunione, in sede liturgica ed extra-liturgica, con il presbiterio diocesano.

Cap. V - Norme finali

Art. 29 - Successivo riconoscimento

Il presente statuto è stato redatto in vista dello sviluppo della Famiglia delle Piccole Sorelle della Visitazione e di una sua futura più adeguata collocazione giuridica nella Chiesa.

Art. 30 - Rimando

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme del diritto canonico.

Il presente Statuto è composto di n. 30 (trenta) articoli.

